

Regolamento d'investimento

Liberty 1e Flex Fondazione d'investimento

Sommario

- Art. 1 Scopo
- Art. 2 Principi generali
- Art. 3 Principi d'investimento del patrimonio
- Art. 4 Aspetti generali degli investimenti patrimoniali
- Art. 5 Estensione delle possibilità d'investimento
- Art. 6 Investimenti estesi consentiti
- Art. 7 Limitazioni delle categorie in caso di estensione delle possibilità d'investimento
- Art. 8 Scelta dell'investimento patrimoniale
- Art. 9 Ordini di borsa
- Art. 10 Requisiti di ammissione dei partner contrattuali come gestori patrimoniali, consulenti e intermediari
- Art. 11 Procedura di nomina di un gestore patrimoniale
- Art. 12 Osservanza e monitoraggio delle direttive d'investimento
- Art. 13 Principi per l'iscrizione a bilancio
- Art. 14 Redazione di rapporti e controlli
- Art. 15 Corporate Governance
- Art. 16 Integrità e lealtà nella gestione patrimoniale
- Art. 17 Lacune del Regolamento ed eccezioni
- Art. 18 Modifiche al Regolamento
- Art. 19 Allegati
- Art. 20 Lingua di riferimento ed equiparazione
- Art. 21 Foro competente e diritto applicabile
- Art. 22 Entrata in vigore

Allegato I: Base della strategia d'investimento (SAA, Strategic Asset Allocation)

Allegato II: Esercizio dei diritti degli azionisti (art. 71 a e 71 b LPP)

Regolamento d'investimento

Visto l'art. 8 dell'Atto di Fondazione di Liberty 1e Flex Fondazione d'investimento (di seguito «Fondazione»), il Consiglio di Fondazione emana il seguente Regolamento d'investimento (di seguito «Regolamento»):

Art. 1 Scopo

- 1 Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito delle prescrizioni di legge, gli obiettivi e i principi da osservare per la gestione patrimoniale dei fondi di previdenza, nonché l'organizzazione dell'investimento patrimoniale. La Fondazione è tenuta a rispettare i principi sottoelencati.
- 2 Il Regolamento è vincolante per tutte le persone fisiche e giuridiche incaricate dell'investimento patrimoniale.
- 3 Gli interessi finanziari delle persone assicurate sono l'unica priorità.
- 4 Il Regolamento viene verificato ed eventualmente adattato almeno una volta all'anno.
- 5 I costi e le indennità sono disciplinati nel regolamento dei costi.

Art. 2 Principi generali

- 1 Ai sensi dell'art. 51a cpv. 2 lett. m LPP il Consiglio di Fondazione è responsabile della determinazione degli obiettivi e dei principi della gestione patrimoniale nonché dell'esecuzione e del monitoraggio del processo d'investimento.
- 2 La Fondazione è responsabile per l'amministrazione legale dell'aver di previdenza conformemente a LPP, LFLP, OPP 2 e OLP. Lei affida gli investimenti e la gestione del suo patrimonio previdenziale soltanto a persone e a istituzioni qualificate e organizzate in modo da garantirle il rispetto delle prescrizioni citate dall'art. 48f OPP 2.
- 3 La Fondazione propone una selezione di banche di deposito e gestori patrimoniali accreditati, che essa può cambiare in qualunque momento per fondati motivi.
- 4 La Fondazione offre soluzioni d'investimento conformi alla LPP propri o sviluppati in collaborazione con partner contrattuali.

Art. 3 Principi d'investimento del patrimonio

- 1 *Liquidità*: La Fondazione è tenuta a far fronte sempre ai propri impegni.
- 2 *Sicurezza*: Nell'investimento del patrimonio occorre prestare attenzione a garantire la certezza della realizzazione degli obiettivi previdenziali.

- 3 *Diversificazione*: Devono essere sempre osservati i principi di diversificazione del rischio.
- 4 *Rischio d'investimento/redditività*: L'assicurato si assume la responsabilità esclusiva del rendimento dei propri investimenti patrimoniali. Gli investimenti in titoli possono anche generare minusvalenze. La Fondazione consiglia pertanto gli investimenti in titoli solo agli assicurati con un adeguato profilo di rischio e un orizzonte d'investimento a medio-lungo termine. La Fondazione non si assume nessuna responsabilità per il profilo di rischio indicato dall'assicurato.

Art. 4 Aspetti generali degli investimenti patrimoniali

- 1 La Fondazione offre agli assicurati fino ad un massimo di dieci strategie d'investimento per ogni cassa di previdenza affiliata.
- 2 Per tutte le soluzioni d'investimento messe a disposizione, il Consiglio di Fondazione si assicura che vengano osservate le prescrizioni d'investimento ai sensi dell'art. 71 cpv. 1 LPP e agli art. 49-58 OPP 2.
- 3 Per le quote o azioni d'investimenti collettivi di capitale, quale rischio del debitore si considera in generale il rischio dei valori base sottostanti all'investimento e non la domiciliazione dell'investimento collettivo.
- 4 Ai sensi dell'art. 50 cpv. 4bis OPP 2, la Fondazione offre un'estensione degli investimenti, ammessi in osservanza degli art. 5-7 del presente Regolamento.
- 5 Non sono ammessi gli investimenti con obbligo di eseguire investimenti suppletivi ai sensi dell'art. 50 cpv. 4bis OPP 2.

Art. 5 Estensione delle possibilità d'investimento

- 1 Le basi per l'estensione delle possibilità d'investimento sono fissate dalla Fondazione d'intesa con l'assicurato, il Consulente o il gestore patrimoniale, nell'ambito della soluzione d'investimento scelta dall'assicurato.
- 2 Nel caso si faccia ricorso alla possibilità di estensione prevista dall'art. 4 cifra 4, la Fondazione, il consulente o il gestore patrimoniale informano l'assicurato degli specifici rischi.
- 3 Nel suo conto annuale, la Fondazione dichiara, ai sensi dell'art. 50 cpv. 4bis OPP 2, di aver osservato le norme in materia di sicurezza e ripartizione dei rischi di cui all'art. 50 cpv. 1 e 3 OPP 2 e di cui all'art. 50 cpv. 2 OPP 2.

Art. 6 Investimenti estesi consentiti

Sono ammesse le seguenti possibilità estese d'investimento nel rispetto dei principi di diversificazione, se la strategia d'investimento, la capacità di rischio e la propensione al rischio della persona assicurata sono state garantite e definite:

a) Depositi di conto e altri crediti espressi in importi fissi (art. 53 cpv. 1 lett. b OPP 2) presso singoli debitori

b) Investimenti in valute estere diversificate

Sono ammesse tutte le valute negoziabili e liquide.

c) Titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili

d) Investimenti in azioni, titoli equiparabili e altri titoli di partecipazione

e) Investimenti in immobili

Nel caso degli investimenti in immobili, è consentito partecipare unicamente a investimenti collettivi di capitale o a società d'investimento quotate in borsa con calcolo periodico di un valore di mercato (NAV, valore netto d'inventario, corso di borsa). Gli investimenti in società d'investimento quotate in borsa possono rappresentare non oltre il 5% del patrimonio di un cliente.

f) Investimenti alternativi senza l'obbligo di eseguire versamenti supplementivi

Comprendono tra gli altri Hedge Funds, Futures Funds, investimenti in materie prime, Private Equity esteri, Insurance Linked Securities, obbligazioni perpetue (Perpetual Bonds), Senior Secured Loans, Coco Bonds, Asset Backed Securities (ABS), Collateralized Debt Obligations (CDO) o prodotti sintetici basati su Credit Default Swaps. Per gli investimenti alternativi è possibile investire solo in investimenti di capitale collettivi o società d'investimento quotate in borsa con un calcolo regolare di un valore di mercato (NAV, valore dell'attivo netto, quotazione di borsa). Gli investimenti collettivi di capitale non diversificati (per es. ETF oro) e gli investimenti in società d'investimento quotate in borsa possono rappresentare al massimo il 5% del patrimonio di un cliente.

g) Investimenti in infrastrutture

h) Investimenti in crediti non quotati in borsa di debitori (private debt) o in partecipazioni a società non quotate in borsa (private equity) che:

1. hanno sede in Svizzera, e
2. svolgono un'attività operativa in Svizzera.

Art. 7 Limitazioni delle categorie in caso di estensione delle possibilità d'investimento

Per quanto riguarda i fondi di previdenza, le singole categorie d'investimento estese ai sensi dell'art. 6 sono soggette alle seguenti limitazioni:

a) Depositi di conto e altri crediti espressi in importi fissi presso singoli debitori:	20%
b) Investimenti in valute estere diversificate Valute estere:	60% max. 30% per valuta
c) Titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili:	85%
d) Investimenti in azioni, titoli Titoli e altre partecipazioni:	80% max. 5% per società
e) Investimenti in immobili, di cui al massimo un terzo all'estero:	50%
f) Investimenti alternativi senza l'obbligo di eseguire versamenti supplementivi: Investimenti non diversificati max. 5% per fondo/investimento di capitale collettivo	20%
g) Investimenti in infrastrutture:	10%
h) Investimenti in crediti non quotati in borsa di debitori (private debt) o in partecipazioni a società non quotate in borsa (private equity):	5%

Art. 8 Scelta dell'investimento patrimoniale

- 1 L'assicurato, d'intesa con la Fondazione o il consulente o il gestore patrimoniale, effettua una scelta tra le soluzioni d'investimento offerte, come da panoramica contenuta nell'Allegato I, tenendo conto della propria capacità di rischio e della propria propensione al rischio. La Fondazione verifica la capacità di rischio e la propensione al rischio secondo i principi riconosciuti. La Fondazione o il consulente o il gestore patrimoniale informa sui rischi degli investimenti patrimoniali e sui costi e sulle indennità connessi.
- 2 Ciascun assicurato è tenuto a comunicare la soluzione d'investimento scelta (decisione d'investimento) in forma elettronica (in caso di apertura di conto/deposito titoli online) o per iscritto.
- 3 Con il consenso della Fondazione, è possibile modificare in qualunque momento la strategia d'investimento nell'ambito delle strategie e delle soluzioni d'investimento offerte dalla Fondazione stessa. In questa eventualità l'assicurato deve essere informato nuovamente come da cifra 1 sulle soluzioni d'investimento offerte, dei rischi nonché sui costi e sulle indennità. Il gestore patrimoniale o il consulente deve verificare il controllo personale dei rischi, il profilo di rischio e la strategia d'investimento dell'assicurato. La modifica richiesta verrà realizzata solo dopo aver ricevuto la comunicazione elettronica (attraverso il portale online) o scritta. Il passaggio dalla soluzione di previdenza sotto forma di titoli alla soluzione sotto forma di conto può essere effettuato in qualunque momento e verrà portato a termine dalla Fondazione in tempo utile, una volta ricevuta la relativa comunicazione elettronica

(attraverso il portale online) o scritta. In caso di passaggio da una soluzione sotto forma di conto a una soluzione d'investimento oppure in caso di pagamento, la Fondazione può richiedere un preavviso di 31 giorni.

- 4 Se l'assicurato non opta per alcuna delle strategie d'investimento offerte dalla Fondazione, quest'ultima si riserva il diritto di versare il patrimonio di previdenza dell'assicurato automaticamente nella strategia d'investimento a basso rischio, come previsto dall'art. 53a OPP 2.

Art. 9 Ordini di borsa

- 1 L'ordine di acquisto o vendita di titoli, derivati, valute ecc. (di seguito «ordini di borsa») deve sempre essere impartito per iscritto.
- 2 L'acquisto di titoli può essere effettuato solo se il percepimento dell'aver di previdenza può essere attribuito con certezza all'assicurato (in seguito all'apertura del conto/deposito titoli).
- 3 Sul conto dell'assicurato deve sempre essere presente liquidità sufficiente al pagamento dei costi e delle indennità.
- 4 I titoli acquistati vengono registrati nel deposito titoli dell'assicurato dopo averli addebitati sul conto corrispondente. I prezzi di esecuzione vengono determinati dalle banche di deposito in riferimento ai mercati borsistici o al NAV pubblicato in altro modo. Il ricavato di un'eventuale vendita di titoli viene accreditato sul corrispondente conto dell'assicurato.
- 5 I tempi di esecuzione degli ordini in borsa dipendono dalle festività del Cantone in cui hanno sede la Fondazione e le banche di deposito e dai giorni lavorativi/periodi di attività del relativo mercato borsistico. Se non diversamente specificato, gli ordini sono sempre eseguiti al meglio. La Fondazione si impegna ad attuare al meglio i principi di esecuzione, ossia anche in caso di blocchi degli investimenti. Ciò non implica né la promessa vincolante di una prestazione né la possibilità di avanzare alcuna pretesa contrattuale o extracontrattuale. La Fondazione non si assume nessuna responsabilità per eventuali ordini ritardati o non eseguiti, di qualunque tipo.

Art. 10 Requisiti di ammissione dei partner contrattuali come gestori patrimoniali, consulenti e intermediari

- 1 I gestori patrimoniali eventualmente incaricati dalla Fondazione con un contratto di gestione patrimoniale sono elencati in maniera esaustiva nell'art. 48f OPP 2.
- 2 I partner contrattuali operanti esclusivamente come consulenti, intermediari, broker e simili, devono essere registrati nel registro dei consulenti della LSerFi, tenuto da un servizio di registrazione riconosciuto dalla FINMA, oppure essere registrati nel registro pubblico degli intermediari assicurativi.
- 3 In ogni caso i partner contrattuali, unitamente all'accordo, devono presentare la seguente documentazione:

- a) Attestazione della registrazione nel registro dei consulenti della LSerFi
- b) Autorizzazione da parte della FINMA
- c) Attestazione della registrazione come intermediario assicurativo nel registro pubblico degli intermediari assicurativi

- 4 Le eccezioni ai paragrafi 2 e 3 citate sopra devono essere approvate dall'Amministrazione della Fondazione.

Art. 11 Procedura di nomina di un gestore patrimoniale

- 1 La persona assicurata conferisce al gestore patrimoniale una procura presso la Fondazione.
- 2 La Fondazione conferisce al gestore patrimoniale la relativa procura presso la banca di deposito scelta dalla persona assicurata.

Art. 12 Osservanza e monitoraggio delle direttive d'investimento

- 1 Le persone incaricate della gestione patrimoniale sono responsabili della costante osservanza delle direttive d'investimento di cui all'art. 71 cpv. 1 LPP, art. 49-58 OPP 2.
- 2 La Fondazione vigila sull'osservanza con periodici controlli a campione.
- 3 Se per qualsivoglia motivo tali direttive non vengano osservate, le persone incaricate della gestione patrimoniale devono ripristinare tempestivamente e spontaneamente una situazione conforme alle disposizioni di legge e contrattuali.
- 4 Inoltre, si impegnano a provvedere a tutte le necessarie correzioni alla prima richiesta della Fondazione e a confermarne per iscritto l'esecuzione. Per gli investimenti alternativi, gli altri fondi e gli investimenti in infrastrutture, la correzione deve essere eseguita alla successiva data di emissione o rimborso.
- 5 Nel caso in cui le direttive d'investimento non fossero rispettate, la Fondazione potrà procedere alle modifiche necessarie nel deposito titoli.

Art. 13 Principi per l'iscrizione a bilancio

- 1 I principi contabili e di valutazione sono conformi alle disposizioni dell'art. 47, 48 e 48a OPP 2, nonché ai SWISS GAAP RPC 26.
- 2 La valutazione dei titoli avviene al valore di mercato alla data di chiusura del bilancio. La contabilizzazione degli altri investimenti e crediti avviene al valore nominale, ridotto delle eventuali svalutazioni necessarie dal punto di vista economico-aziendale. Le attività e le passività in valuta estera sono convertite al tasso alla data di riferimento, i costi e i ricavi al tasso giornaliero.
- 3 Le eccezioni devono essere approvate dal Consiglio di Fondazione.

Art. 14 Redazione di rapporti e controlli

- 1 La Fondazione informa almeno annualmente l'assicurato sulla consistenza del suo avere di previdenza e almeno una volta l'anno consegna un estratto patrimoniale.
- 2 Il Consiglio di Fondazione si accerta tramite l'Amministrazione della Fondazione che le soluzioni d'investimento concordate con le casse di previdenza e i gestori patrimoniali vengano rispettate e che le direttive d'investimento vengano periodicamente verificate. La Fondazione, inoltre, rivede periodicamente le prestazioni, i costi e la qualità del servizio delle persone e degli enti incaricati della gestione patrimoniale.
- 3 Le persone e gli enti incaricati della gestione patrimoniale mettono a disposizione della Fondazione almeno annualmente gli estratti patrimoniali e gli estratti conto. I rapporti devono fornire essenzialmente indicazioni sugli investimenti effettuati, sul relativo risultato, nonché sul rispetto della strategia d'investimento, delle fasce tattiche e delle direttive d'investimento. La rendicontazione deve anche motivare l'impiego di derivati.
- 4 La Fondazione stabilisce le fonti di corsi e NAV (ad es. Telekurs, Fides, Market Map ecc.) necessari per la valutazione e per l'analisi dei depositi titoli ai sensi della OPP 2.
- 5 A seguito delle disposizioni di corporate governance di cui all'art. 15 e al fine di evitare costi conseguenti, la Fondazione rinuncia a trasmettere agli assicurati informazioni delle banche di deposito.

Art. 15 Corporate Governance

Se per le azioni detenute dalla Fondazione vige l'obbligo di voto e di trasparenza ai sensi dell'art. 71a e 71b LPP (in vigore dal 1° gennaio 2023), nel quadro delle disposizioni legali la Fondazione stabilisce in un allegato separato (cfr. allegato II) i principi per l'esercizio dell'obbligo di voto.

Art. 16 Integrità e lealtà nella gestione patrimoniale

- 1 Principi:
 - a) Gli organi coinvolti nell'organizzazione degli investimenti sono tenuti a rispettare le disposizioni del diritto federale relative all'integrità e alla lealtà nell'ambito della gestione patrimoniale (art. 48f - 49a OPP 2);
 - b) Una volta all'anno la Fondazione richiede a tutti i partner contrattuali che operano come gestori patrimoniali una dichiarazione scritta circa lo svolgimento di una gestione patrimoniale che rispetti i principi di integrità e lealtà.
- 2 Regole di comportamento:

Per gli organi interni ed esterni valgono i seguenti requisiti e regole di comportamento:

- a) Dispongono delle competenze tecniche, dell'esperienza professionale e della reputazione necessarie per svolgere al meglio i compiti che vengono loro assegnati nell'interesse delle persone assicurate;
- b) Gli atti giuridici con affiliati sono ammessi se giovano agli interessi finanziari di tutti gli assicurati. Vanno approvati singolarmente dal Consiglio di Fondazione e presentati all'ufficio di revisione con il conto annuale;
- c) In caso di negozi giuridici significativi con soggetti affiliati, il Consiglio di Fondazione esige almeno due offerte da parte di concorrenti, che procederà a valutare in modo obiettivo e trasparente. Il processo decisionale deve essere documentato, in modo da consentire all'ufficio di revisione di condurre un'adeguata verifica durante i controlli annuali dei conti. La decisione va presa nell'interesse degli assicurati;
- d) Sono vietate tutte le operazioni in proprio con gli stessi titoli della Fondazione che sfruttano la conoscenza delle transazioni eseguite dalla Fondazione a proprio vantaggio e per arricchirsi. Tra tali transazioni rientrano le pratiche del Front, Parallel e After Running;
- e) Tutti i vantaggi patrimoniali sono destinati alla Fondazione. Le eccezioni sono regolate dal regolamento d'organizzazione;
- f) Tutte le persone e gli istituti coinvolti nell'organizzazione degli investimenti (in particolare gestori patrimoniali, consulenti d'investimento, broker) ogni anno devono confermare per iscritto di non aver conseguito ulteriori vantaggi patrimoniali di alcun tipo (ad es. retrocessioni, finder's fee, commissioni di consulenza, ecc.) derivanti dallo svolgimento della loro attività per la Fondazione (al di fuori degli indennizzi previsti nell'accordo scritto) e di averli destinati interamente alla Fondazione. Per vantaggi patrimoniali supplementari si intendono tutte le componenti dei ricavi che non spetterebbero dopo la risoluzione della relazione di mandato;
- g) Vanno comunicati al Consiglio di Fondazione eventuali interessi privati. Si prevengono possibili conflitti d'interesse con una separazione logica dell'esecuzione e del controllo;
- h) Tutte le persone e gli istituti coinvolti sono tenuti a mantenere il segreto professionale in merito a eventuali questioni confidenziali di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito dell'esercizio della propria funzione per conto della Fondazione.

Art. 17 Lacune del Regolamento ed eccezioni

- 1 Laddove il presente Regolamento non contenga alcuna norma per una fattispecie specifica, il Consiglio di Fondazione ne adotterà una confacente allo scopo della Fondazione.
- 2 In condizioni speciali il Consiglio di Fondazione può ammettere delle eccezioni al presente Regolamento. Tali eccezioni devono essere verbalizzate con motivazione conclusiva. La motivazione è orientata alla regola «Prudent Investor Rule».

Art. 18 Modifiche al Regolamento

Il Consiglio di Fondazione può disporre in qualunque momento una modifica del Regolamento. La Fondazione informa gli assicurati in forma adeguata sulle modifiche al Regolamento. La versione in corso di validità è a disposizione dell'Assicurato su www.liberty.ch oppure può essere richiesta gratuitamente alla Fondazione.

Art. 19 Allegati

Tutti gli allegati sono parte integrante del presente Regolamento.

Art. 20 Lingua di riferimento ed equiparazione

Lingua di riferimento per l'interpretazione di tutti i Regolamenti è il tedesco. Il genere maschile comprende anche il genere femminile.

Art. 21 Foro competente e diritto applicabile

Il presente Regolamento è disciplinato dal diritto svizzero. Nel caso di controversie tra l'assicurato, altri aventi diritto e la Fondazione, saranno competenti i tribunali di cui all'art. 73 LPP. Negli altri casi, per tutte le tipologie di procedimento il foro competente, nonché il luogo di adempimento e di esecuzione per l'assicurato/il partner contrattuale che non ha residenza o sede in Svizzera, è quello di Svitto.

Art. 22 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023 e sostituisce il precedente Regolamento d'investimento del 3 dicembre 2021.

Schwyz, 2 dicembre 2022

Consiglio di Fondazione di Liberty 1e Flex Fondazione d'investimento

Allegato I

al Regolamento d'investimento di 1e Flex Fondazione d'investimento (in vigore dal 1° gennaio 2022)

Base della strategia d'investimento (SAA, Strategic Asset Allocation)

	Risk Level 1 ¹⁾		Risk Level 2		Risk Level 3		Risk Level 4		Risk Level 5	
	SAA	Margine	SAA	Margine	SAA	Margine	SAA	Margine	SAA	Margine
Totale cash (contanti)	100	0 - 100	2	0 - 100	2	0 - 100	2	0 - 100	2	0 - 100
Totale fixed income (crediti)	0	0 - 100 ²⁾	73	0 - 100	58	0 - 100	38	0 - 100	18	0 - 100
Totale azioni (partecipazioni)	0	0 - 0	20	0 - 25	35	0 - 40	55	0 - 60	75	0 - 80
Totale immobili	0	0 - 0	5	0 - 30	5	0 - 30	5	0 - 50	5	0 - 50
Totale investimenti alternativi	0	0 - 0	0	0 - 15	0	0 - 15	0	0 - 20	0	0 - 20
Totale investimenti in infrastrutture	0	0 - 0	0	0 - 10	0	0 - 10	0	0 - 10	0	0 - 10
Totale investimenti in private debt/equity	0	0 - 0	0	0 - 5	0	0 - 5	0	0 - 5	0	0 - 5
Totale valute estere	0	0 - 0	0	0 - 30	0	0 - 30	0	0 - 60 ³⁾	0	0 - 60 ³⁾

1) Risk Level 1 compende la «strategia a basso rischio» ai sensi dell'art. 53a

2) Durata massima ponderata 5 anni, rating di credito minimo A- o superiore, esclusi CH

3) Massimo 30% per valuta

Allegato II

al Regolamento d'investimento di 1e Flex Fondazione d'investimento (in vigore dal 1° gennaio 2023)

Esercizio dei diritti degli azionisti (art. 71a e 71b LPP)

Visito l'art. 15 del Regolamento d'investimento di Liberty 1e Flex Fondazione d'investimento (di seguito «Fondazione») e dell'art. 71a e 71b LPP, il Consiglio di Fondazione disciplina l'esercizio dei diritti degli azionisti nel modo seguente:

Art. 1 Fondamenti dell'esercizio dei diritti degli azionisti

1 Ambito di applicazione

La Fondazione esercita fondamentalmente i diritti degli azionisti, in particolare i diritti di voto, relativamente ad azioni di società quotate in borsa con sede in Svizzera, se tali azioni vengono detenute direttamente. Nel caso di società straniere, di norma l'esercizio di voto non viene esercitato.

2 Disposizioni fondamentali

- I diritti di voto devono essere esercitati nell'interesse degli assicurati. L'interesse degli assicurati viene definito dagli organi competenti della Fondazione e si ritiene salvaguardato laddove l'intenzione di voto sia diretta al duraturo progresso della Fondazione. Per la valutazione delle richieste, gli organi competenti si orientano all'interesse finanziario nel lungo termine degli azionisti della società.
- L'obiettivo consiste nel massimizzare sul lungo termine il valore aziendale della rispettiva società. Pertanto coloro che si fanno carico delle decisioni si orientano, nel far valere i diritti di voto, ai fondamenti di redditività, sicurezza, liquidità e sostenibilità (art. 71 LPP, fondamenti della gestione del patrimonio).
- Nell'ambito dell'individuazione dell'interesse degli assicurati possono confluire anche regole comportamentali per l'esercizio di diritti in materia di partecipazione, oltre che per la buona corporate governance di associazioni e istituti noti a livello nazionale e internazionale.
- Nell'esercizio dei diritti di voto possono essere prese in considerazione le raccomandazioni di consulenti competenti per i diritti di voto nazionali e stranieri.

- I diritti di voto vengono esercitati in base alle indicazioni del consiglio d'amministrazione, se le richieste non si oppongono agli interessi degli assicurati o se non si prendono decisioni, su domanda di un membro del Consiglio di Fondazione o della direzione, di sostegno a richieste deroganti da parte del consiglio d'amministrazione della società interessata.

- Obbligo di voto per determinati punti all'ordine del giorno
In applicazione delle disposizioni di legge secondo l'art. 71a cpv. 1 LPP, la Fondazione eserciterà, in occasione delle assemblee generali delle società con sede in Svizzera, le cui azioni sono quotate in Svizzera o all'estero, e di cui detiene delle azioni (investimenti diretti svizzeri) i diritti di voto per le richieste annunciate in riferimento ai seguenti punti:

- Elezione dei membri del consiglio d'amministrazione e del comitato di retribuzione, del presidente del consiglio d'amministrazione e del rappresentante indipendente per il diritto di voto;
- Votazioni su disposizioni statutarie vigenti ai sensi dell'art. 626 cpv. 2 CO, in particolare su variazioni dello statuto in riferimento alla tematica delle retribuzioni (condizioni quadro);
- Disposizioni statutarie e votazioni ai sensi dell'art. 735d CO (retribuzioni nelle società le cui azioni sono quotate in borsa), in particolare sulle retribuzioni ai sensi dell'art. 735 CO (importi complessivi al consiglio d'amministrazione, alla direzione e al consiglio consultivo) e dell'art. 735d CO (retribuzioni non approvate nell'ambito del Gruppo).

5 Astensioni e rinuncia al diritto di voto

Una rinuncia generale a esprimere il proprio voto correlato a investimenti diretti svizzeri nell'ambito dei punti all'ordine del giorno per cui è richiesta una votazione ai sensi dell'art. 1 cpv. 4 non è consentita. Al contrario, anche in questo caso è possibile un'astensione, ma solo nell'interesse degli assicurati.

6 Iscrizione nel registro degli azionisti

La Fondazione procede alla registrazione, nell'ambito degli investimenti diretti svizzeri sotto forma di azioni nominative, nel registro degli azionisti in qualità di azionista con diritto di voto al fine di consentire un eventuale esercizio dei diritti di voto ai sensi del presente allegato al Regolamento.

Art. 2 Procedura per esprimere diritti di voto correlati alle azioni

1 Procedura

Il Consiglio di Fondazione decide la procedura per assicurare i diritti di voto e definisce l'esercizio concreto del diritto di voto. Di norma si rinuncia a una diretta presenza alle assemblee generali. Per l'esercizio concreto del diritto di voto si può ricorrere ai servizi di rappresentanti indipendenti che assolvono al diritto di voto.

2 Implementazione

L'implementazione – nell'ambito delle presenti disposizioni – può essere trasferita alla direzione o a una persona incaricata dalla stessa, a un comitato con diritto di voto/per gli investimenti o a un consulente esterno nell'ambito del diritto di voto.

3 Elenco delle priorità

Per l'implementazione, la direzione, risp. la persona dalla stessa incaricata può procedere a un'adeguata definizione delle priorità per quanto attiene alla portata economica di un argomento all'ordine del giorno nell'interesse degli assicurati.

Art. 3 Divulgazione

L'intenzione di voto viene resa nota agli assicurati una volta all'anno (di norma dopo l'assemblea generale) nell'ambito di un rapporto riassuntivo, o le astensioni vengono citate in modo dettagliato. Il rapporto è liberamente disponibile per l'assicurato all'indirizzo www.liberty.ch.

Art. 4 Securities Lending

Il securities lending non è consentito se ciò determinasse l'impossibilità di esercitare i diritti di voto.

Art. 5 Modifiche al Regolamento

Il Consiglio di fondazione può disporre in qualunque momento una modifica del presente allegato al Regolamento.

Art. 6 Entrata in vigore

Il presente allegato al Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023 e sostituisce l'attuale allegato 2 al Regolamento d'investimento del 15 marzo 2019.

Schwyz, 2 dicembre 2022

Consiglio di Fondazione di Liberty 1e Flex Fondazione d'investimento